

ALLEGATO (A)
ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO
TRIENNIO 2025 - 2028

Quale utile guida per il personale docente e A.T.A., nonché, per i genitori e studenti, si riportano, in vista del prossimo rinnovo del Consiglio d'Istituto, per il triennio 2025- 2028 le seguenti essenziali informazioni:

1. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e s.m.i. nonché dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

N. 8 rappresentanti del personale docente;

N. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;

N. 4 rappresentanti degli alunni;

N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

2. ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO)

2.1) COMPONENTE GENITORI

Entrambi i genitori degli allievi iscritti all'Istituto, partecipano all'elezione di quattro **loro rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. **I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola, votano una sola volta.**

2.2) COMPONENTE ALUNNI

Gli alunni iscritti all'Istituto partecipano all'elezione di **quattro loro rappresentanti**. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti degli alunni compete, indistintamente, a tutti qualunque sia la loro età.

2.3) COMPONENTE DOCENTI

Il personale docente, a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di **otto rappresentanti**.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti, esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti, in cui prestano servizio.

I docenti non di ruolo, supplenti temporanei, non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato.

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni, può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio d'istituto.

Le medesime anzidette disposizioni, si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché

comandato o collocato fuori ruolo, non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato"). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

2.4) COMPONENTE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione **due rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. La stessa disposizione, si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.

Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

3) INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente e/o ATA genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

4) LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 O.M. 215/1991)

Le liste dei candidati, devono essere distinte per ciascuna componente: genitori; studenti; personale docente; personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo.

I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista.

La firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

4.1) LISTE DEI CANDIDATI PRESENTAZIONE (Art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20, ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera) situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente ATA e docenti;
- da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si verifica per i genitori e gli alunni.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano**, secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati. Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

I termini per la presentazione delle liste per ciascuna delle componenti, Studenti Genitori Docenti e Personale ATA, saranno i seguenti : dalle ore 9:00 del 03 novembre 2025 alle ore 12,00 del 10 novembre 2025. Le liste verranno affisse all'Albo d'Istituto dopo le ore 12 del giorno 10 novembre 2025, mentre, eventuali successive regolarizzazioni delle liste medesime, ad opera della Commissione elettorale, potranno essere impugnate entro due giorni dalla data della loro affissione all'Albo, con ricorso al Provveditore agli Studi (oggi, Dirigente U.S.P. Latina).

4.2) PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E PUBBLICITA' ELETTORALE (Art. 35 OM 215/1991)

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, potranno avere luogo, **dal 05 novembre 2025 al 21 novembre 2025**, secondo le modalità concordate con il D.S.. Il termine ultimo per la richiesta delle anzidette **riunioni è fissato al 13 novembre**.

5) COSTITUZIONE, SEDE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (Artt. 37, 38, OM 215/1991).

Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I seggi sono validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità.

I candidati non possono far parte dei seggi.

6) VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991)

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio.

Prima di ricevere la scheda, gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, per assicurare la segretezza del voto.

Il voto, deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

- a. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;**
- b. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;**
- c. il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori, alunni e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;**
- d. si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.**

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta. Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore.

Quanto all'attribuzione del voto alla lista e/o delle preferenze ai singoli e rispettivi candidati, si osserva che, se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidato/i, senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidato/i prescelti, ai quali si riconosce anche la preferenza espressa.

Se le preferenze espresse, sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.

Le schede elettorali che non indicano anche il voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L'annullamento della scheda, viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento o sono state espresse preferenze per candidati di liste diverse).

7) ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce, quali dati non modificabili. Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

a. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4... fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;

b. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista.

Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONI E RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1, procede alla proclamazione degli eletti, mediante comunicazione dell'elenco, pubblicato all'albo della scuola.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso, avverso la proclamazione degli eletti, entro i successivi 5 giorni, alla commissione elettorale, che decide in merito, nel termine di 5 giorni.

Per tutto quanto non contemplato, nel presente allegato, si rimanda alla vigenti disposizioni di legge in materia indicate nel preambolo della circolare di indizione delle elezioni del CDI di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.